

Parte la rottamazione bis delle cartelle

► **Agenzia delle Entrate-Riscossione** rende disponibili i moduli per aderire alla seconda definizione agevolata e per i debiti iscritti a ruolo fino allo scorso settembre

► Nuova chiamata per chi l'anno scorso non era in regola

L'OPERAZIONE

POTRANNO SANARE LA PROPRIA POSIZIONE ANCHE COLORO CHE AVEVANO OMESSO DI VERSARE UNA DELLE RATE

ROMA Parte subito la nuova definizione agevolata delle cartelle, più nota come rottamazione bis. **L'Agenzia delle Entrate-Riscossione** ha reso disponibili i moduli e le procedure per l'adesione mentre il decreto legge che ha introdotto questa possibilità, entrato in vigore da una decina di giorni, è al Senato per la conversione.

LA MANOVRA

La nuova rottamazione fa parte a pieno titolo della manovra economica per il 2018, alla quale fornisce un apporto finanziario consistente, quantificato in oltre 900 milioni. La seconda chiamata riguarda in realtà categorie di contribuenti diverse. Ci sono quelli che non avevano

potuto aderire alla prima definizione perché non in regola con i pagamenti della rateazione ordinaria; inoltre l'operazione è stata estesa alle cartelle relative ai primi nove mesi di quest'anno, finora esclusa per un semplice motivo temporale. Infine viene data la possibilità di rimettersi in regola anche a coloro che avevano già aderito alla rottamazione ma poi per qualche motivo non avevano saldato la prima o la seconda rata. Questi ultimi hanno tempo fino al 30 novembre, senza alcun onere aggiuntivo.

Invece chi era rimasto fuori dalla prima operazione potrà presentare la richiesta entro il 31 dicembre (per le cartelle che arrivano a tutto il 2016) Quindi entro il prossimo maggio andrà versato il debito che aveva residuo che aveva bloccato l'adesione e successivamente, in tre rate, l'importo della rottamazione.

Per quanto riguarda le cartelle del 2017 il versamento sarà in cinque rate fino a febbraio del 2019. La logica è la stessa della precedente definizione agevolata. Quindi il beneficio per il con-

tribuyente - che versa comunque tutto l'importo dovuto per l'imposta non pagata a suo tempo - consiste nel risparmiare sulle sanzioni e sugli interessi di mora. Quest'ultima voce incide chiaramente meno per cartelle più recenti rispetto a quelle di molti anni fa. Oltre ai tributi ci sono anche le contravvenzioni stradali emesse dai Comuni: in questo caso però il debito consiste essenzialmente in una sanzione che quindi non può essere cancellata. Vengono meno però, oltre agli interessi, le eventuali maggiorazioni previste dagli enti locali.

IL SITO

Sul sito istituzionale **dell'Agenzia delle entrate-Riscossione** è disponibile il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest'anno e e quello destinato ai contribuenti ai quali era stata rigettata l'adesione alla definizione agevolata che intendono presentare una nuova domanda di adesione.

L. Ci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due esempi

Irpef 2013: cartella **Agenzia delle Entrate**, notificata il 17/06/2017

Contravvenzione codice della strada 2015; cartella Comune notificata il 10/04/2017

■ Somme dovute **SENZA** definizione agevolata ■ Somme dovute **CON** definizione agevolata

IRPEF*	730	730	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA***	355	355
SANZIONE*	219	0	MAGGIORAZIONE***	71	0
INTERESSI DI RITARDATA ISCRIZIONE*	79	79	AGGIO E DIRITTI DI NOTIFICA* **	32	27
AGGIO E DIRITTI DI NOTIFICA* **	68	55	INTERESSI MORA***	7	0
INTERESSI MORA*	9	0	TOTALE	465	382
TOTALE	1.105	864			

*Agenzia Entrate **Agenzia Entrate-Riscossione

***Comune

certimetri

